

**FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO SAN MATTEO
- PAVIA -**

**REGOLAMENTO
PER L'ACCESSO, LA CIRCOLAZIONE
ED IL PARCHEGGIO DEI VEICOLI
ALL'INTERNO DEL PERIMETRO OSPEDALIERO**

(Reg. n. 26/2010)

REGOLAMENTO PER L'ACCESSO, LA CIRCOLAZIONE ED IL PARCHEGGIO DEI VEICOLI ALL'INTERNO DEL PERIMETRO OSPEDALIERO.

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

1. L'area della Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo (più oltre, per brevità, chiamato "Policlinico") è destinata alle esigenze connesse all'attività di diagnosi e cura, oltre che di ricovero ed è pertanto dovere di tutti assicurare il massimo rispetto dell'ambiente, delle infrastrutture e dei beni in esse esistenti.
2. Le persone, quale sia il rapporto in essere con il Policlinico, in nessun caso acquisiscono un diritto all'accesso con autoveicoli nel perimetro interno.
3. L'applicazione del presente Regolamento, e delle disposizioni all'uopo emanate dalla Direzione Generale, è demandata al Dirigente responsabile della Struttura Affari generali e sicurezza patrimoniale come responsabile del procedimento.
4. La persona titolare del permesso, qualora venga meno il presupposto che ha portato al rilascio dell'autorizzazione e specifico contrassegno, dovrà restituirlo senza ritardo all'ufficio Sicurezza patrimoniale del Policlinico.

Art. 2

1. La percorrenza della viabilità interna è condizionata alla stretta osservanza delle norme emanate dal Policlinico, nel rispetto della segnaletica orizzontale e verticale e in generale dal Nuovo Codice della strada per quanto applicabile.
2. Nella viabilità interna il limite massimo di velocità è fissato in 30 Km/h, la segnaletica orizzontale e verticale viene definita, nel rispetto dei principi dettati dal presente Regolamento, con provvedimenti formali della Str. Affari generali e sicurezza patrimoniale presso la quale sono visionabili.
3. Il transito nei viali del Policlinico deve limitarsi al percorso più breve tra il varco d'ingresso, il padiglione interessato e il luogo di parcheggio autorizzato; non è previsto l'utilizzo del veicolo privato per gli spostamenti interni se non espressamente autorizzato dalla Struttura Affari generali e Sicurezza patrimoniale.
4. E' severamente vietato sostare con il motore della vettura acceso.

CAPO II

ACCESSO DEL PERSONALE DIPENDENTE

Art. 3

1. Condizionatamente alle reali disponibilità di spazi idonei alla sosta di veicoli, la Direzione Generale del Policlinico definisce periodicamente le regole e i limiti delle autorizzazioni da concedere al personale dipendente relativamente a tutte le aree di proprietà del Policlinico sia all'interno che all'esterno del muro di cinta.
2. Il Policlinico si riserva di individuare anche singole sotto-aree autorizzate al parcheggio e rilasciare il relativo contrassegno. In questi casi l'autovettura potrà sostare unicamente nella sotto-area per la quale è stata autorizzata.
3. Il personale dipendente può accedere col veicolo all'area di parcheggio espressamente autorizzata unicamente per ragioni di servizio o durante l'espletamento delle proprie funzioni.

Art. 4

1. Su tutti i veicoli autorizzati deve essere esposto in modo facilmente visibile il contrassegno rilasciato dal Policlinico. L'esposizione deve consentire di rilevare la numerazione impressa nel contrassegno.
2. Il contrassegno è strettamente personale e non può essere utilizzato da terzi, pena l'immediata applicazione delle sanzioni previste al CAPO VI, restando impregiudicati successivi provvedimenti disciplinari.

Art. 5

1. Terminata l'esigenza di servizio, il personale dipendente deve al più presto provvedere a portare il proprio veicolo all'esterno delle aree regolamentate del Policlinico.

Art. 6

1. Sono previsti e segnalati dei posti auto riservati ad invalidi, la loro localizzazione è condizionata dalla disponibilità di spazio e nel rispetto della proporzione prevista dal D.P.R. 503/1996 art. 11 comma 5.
2. La Direzione Generale può prevedere di riservare posti auto per esigenze di servizio, di emergenza o reperibilità.
3. Il contrassegno riservato al personale reperibile e di guardia medica è rilasciato alla competente Struttura e deve essere assegnato, di volta in volta, al personale preposto al servizio.

4. E' fatto espressamente divieto utilizzare impropriamente i posti auto riservati e debitamente evidenziati con segnaletica verticale.

CAPO III

ACCESSO DI PERSONALE NON DIPENDENTE

Art. 7

1. Il personale Universitario convenzionato, i fornitori, le ditte appaltatrici e quanti altri in possesso di regolare autorizzazione, sono soggetti alle medesime regole applicate ai dipendenti di cui al CAPO II.

Art. 8

1. I medici specializzandi e altre categorie ad essi assimilati con specifica determina, in possesso di contrassegni all'uopo rilasciati, sono autorizzati ad accedere per esigenze di servizio con le modalità e limitazioni definite periodicamente dalla Direzione Generale del Policlinico relativamente a tutte le aree di proprietà del Policlinico sia all'interno che all'esterno del muro di cinta, sempre nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento.

Art. 9

1. I rappresentanti delle case farmaceutiche ed assimilati possono essere occasionalmente autorizzati ad accedere con gli autoveicoli.
2. I fornitori non in possesso di autorizzazione permanente possono accedere al perimetro interno presentandosi di norma e comunque nell'orario di apertura, presso la porta carraia all'uopo destinata esibendo un regolare documento di trasporto.
3. Il personale dipendente delle imprese appaltatrici può accedere unicamente con veicoli aziendali, funzionali allo svolgimento del lavoro assegnato, previo rilascio di specifica autorizzazione.

CAPO IV

ACCESSO DEGLI UTENTI

Art. 10

1. Considerata la particolare planimetria del Policlinico, la Struttura Affari Generali e sicurezza patrimoniale, è autorizzata a concedere l'accesso di veicoli condotti da terzi, per il tempo strettamente necessario per ragioni assistenziali secondo le seguenti procedure:

- a) Ricevendo a mezzo fax inviato all'ufficio Sicurezza patrimoniale, l'apposito modulo prestampato sottoscritto dal Responsabile o Coordinatore della Struttura /Clinica/Reparto, attestante la necessità dell'uso del veicolo in caso di visite programmate, dimissioni o ricoveri o altro esigenza assistenziale; l'ufficio Sicurezza patrimoniale provvederà a restituire al più presto l'autorizzazione debitamente vidimata inviandola, sempre a mezzo fax, alla Struttura/Clinica/Reparto mittente.
 - b) L'utente che abbia evidenti difficoltà motorie o di salute, può presentarsi presso la Portineria Campeggi, che rilascerà l'apposito permesso temporaneo;
 - c) Chiunque in caso di emergenza presentandosi direttamente agli ingressi disponibili per proseguire verso il pronto soccorso.
2. Per l'accompagnamento delle persone di cui sopra alle lettere a)-b)-c), potrà essere rilasciato uno specifico permesso per il tempo necessario con o senza facoltà di sostare all'interno del Policlinico;

Art. 11

1. Gli utenti autorizzati sono soggetti al presente regolamento che potrà essere loro consegnato (in estratto) su richiesta all'atto dell'autorizzazione o comunque esposto agli ingressi. IL contrassegno rilasciato, dovrà essere posto in modo visibile sul veicolo e riporterà la scadenza oraria, se posta, del permesso concesso; il termine è rinnovabile unicamente da parte dell'ufficio Sicurezza patrimoniale.
2. Tutte le portinerie sono presidio dell'ufficio Sicurezza patrimoniale presso le quali si possono ricevere informazioni relative ai permessi di cui al presente CAPO IV.
3. L'accesso con il veicolo all'interno del Policlinico presuppone l'accettazione integrale anche tacita del presente Regolamento.

Art. 12

1. I flussi dei veicoli in entrata e uscita dal Policlinico sono regolati attraverso l'apertura di più portinerie secondo un orario emanato, a parte, dalla Direzione Generale, debitamente diffuso agli interessati ed esposto ai varchi.

Art. 13

Il Policlinico si riserva la facoltà di imporre il pagamento di una somma oraria ai conducenti dei veicoli che abbiano prolungato ingiustificatamente la loro permanenza all'interno della proprietà, restando impregiudicata ogni azione prevista in caso d'intralcio o potenziale pericolo indicate dal presente Regolamento.

CAPO V

Misure di prevenzione e protezione

Art. 14

1. Senza preventiva autorizzazione dei Servizi interessati, è tassativamente vietato introdurre veicoli che trasportino sostanze pericolose o esplosive.

Art. 15

1. E' fatto tassativamente divieto fermare o lasciare in sosta i veicoli in prossimità di idranti, manichette, uscite di emergenza, vie di esodo ed ogni altra misura di sicurezza debitamente segnalata.
2. Tutti i percorsi stradali interni sono principalmente adibiti alla viabilità dei mezzi di soccorso ed emergenza pertanto devono essere costantemente lasciati liberi da ogni ingombro.
3. In caso d'inadempienza il Policlinico si riserva in diritto alla rimozione e ogni altra azione prevista dalle leggi vigenti in materia.

CAPO VI

Sanzioni

Art. 16

1. Ogni violazione delle disposizioni del presente Regolamento, da parte del personale dipendente, oltre alla sanzione amministrativa prevista dall'Art. 18 comma 2, potrà essere perseguita nei termini e nei modi previsti dal vigente Regolamento di disciplina; resta impregiudicata la possibilità di procedere alla sospensione per un periodo minimo di una settimana fino al ritiro permanente del contrassegno a cura dell'ufficio Sicurezza patrimoniale.

Art. 17

1. I conduttori dei veicoli non riconducibili all'Art. 16, in caso di violazione al presente Regolamento, verranno invitati ad uscire senza ritardo perdendo l'uso del permesso in ogni modo concesso. Il personale dell'Ufficio Sicurezza patrimoniale si riserva l'applicazione di quanto disposto nel successivo Art. 18, per la rimozione del veicolo.

Art. 18

1. Il Policlinico si riserva la facoltà di rimuovere i veicoli parcheggiati in caso d'intralcio alla circolazione di mezzi di emergenza o dove espressamente indicato per motivi di sicurezza.
2. Le violazioni alla disciplina della sosta previste dagli artt. 7, 157, 158, del Codice della Strada comporteranno l'applicazione delle sanzioni amministrative come deliberate annualmente dal Consiglio d'Amministrazione del Policlinico. (Appendice 1)
3. Le violazioni sono accertate dal personale interno legittimato con Determina del Direttore Generale del Policlinico.

Art. 19

Commissione interna sulla viabilità (CIV)

1. Avverso le sanzioni di cui a questo CAPO VI è prevista la possibilità di ricorrere alla Commissione interna sulla viabilità, i cui componenti vengono designati annualmente con determinazione del Direttore Generale.
2. La CIV è competente a ricevere le istanze di revisione alle contravvenzioni elevate e a decidere in merito; l'istanza va presentata in forma scritta e non comporta alcun onere aggiuntivo a carico del ricorrente.
3. L'istanza deve essere proposta entro 10 giorni dall'elevazione della contravvenzione se contestata direttamente oppure dalla formale notifica.
4. In caso di respingimento dell'istanza, l'interessato è tenuto al pagamento della sanzione prevista aggravata dell'importo indicato nell'Appendice 1 – “Sanzione accessoria” il pagamento deve avvenire entro e non oltre i 30 giorni dall'avvenuta comunicazione del respingimento. Decorso il predetto termine la sanzione è ulteriormente aggravata dell'importo indicato nell' Appendice 1 – “Sanzione accessoria” (Modificato con Delibera 0208 del 20/10/2011)
5. La Commissione interna sulla viabilità (CIV) è composta da cinque dipendenti rappresentanti differenti categorie professionali e dovrà decidere a maggioranza semplice nel rispetto del Regolamento interno che verrà dalla stessa proposto al Consiglio di Amministrazione della Fondazione quale primo atto dopo il proprio insediamento.
6. Avverso le decisioni della CIV è sempre ammesso il ricorso alla giustizia ordinaria.

Art. 20

1. Il contravventore che non abbia ottemperato al pagamento nei termini prescritti all' Art. 19 non sarà autorizzato ad accedere all'interno della Fondazione con la medesima vettura oggetto della contravvenzione.
2. Al contravventore, dipendente della Fondazione, decorsi i termini per il ricorso e l'eventuale pagamento in via ordinaria verrà trattenuta la somma dalla corresponsione del primo stipendio utile.

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21

1. Il presente Regolamento sostituisce integralmente quello precedente deliberato in data 5.10.2001 n° 382.
2. Entra in vigore alla data indicata nella deliberazione e comunque successivamente all'intervenuto riscontro di controllo se dovuto (anche per silenzio-assenso).
3. E' contestualmente abrogato con l'operatività di cui al precedente comma ogni disposizione in contrasto con il presente Regolamento.
4. Ogni modificazione apportata alle disposizioni del presente Regolamento sarà tempestivamente resa pubblica ed entrerà in vigore decorsi 14 giorni dalla pubblicazione all'Albo del Policlinico.

**REGOLAMENTO
PER L'ACCESSO, LA CIRCOLAZIONE ED IL PARCHEGGIO
DEI VEICOLI ALL'INTERNO DEL PERIMETRO OSPEDALIERO**

APPENDICE 1

Codice della Strada Art.	Descrizione	Pagamento deliberato
7/14° comma		€ 30,00
“	In area vietata da apposita segnaletica.	“
“	In area vietata permanentemente.	“
“	In area riservata a	“
“	In area in cui vige il divieto di fermata	“
7/15° comma		€ 10,00
“	In area a sosta limitata/regolamentata oltre il termine consentito per ore	“
157/8° comma		€ 20,00
“	Senza tenersi il più vicino possibile al margine dx. della carreggiata	“
“	Non parallelamente al margine dx. della carreggiata	“
“	In modo contrario al senso di marcia	“
“	In tratto di strada privo di marciapiede rialzato senza lasciare spazio sufficiente per il transito dei pedoni (minimo 1 metro).	“
“	Sul lato sx. di strada a senso unico di marcia senza lasciare spazio sufficiente al transito di almeno una fila di veicoli (3 mt larghezza)	“
“	In modo diverso da quello prescritto dalla segnaletica	“
158/5° comma		€ 25,00
“	Nel sottovia	“
“	Sul dosso /sulla curva	“
“	In prossimità di segnali stradali verticali/semaforici occultandone la vista	“
“	In corrispondenza dei segnali orizzontali di presegnalazione	“
“	Lungo la corsia di canalizzazione	“
“	Sulla corrispondenza /prossimità di area di intersezione	“
“	Su passaggio pedonale o su pista ciclabile	“
“	Sul marciapiede	“
158/6° comma		€ 40,00
“	Allo sbocco di passo carrabile	“
“	In posizione tale da impedire l'accesso al altro veicolo in sosta	“
“	In posizione da impedire lo spostamento di veicolo in sosta	“
“	In doppia fila	“
“	Negli spazi riservati a fermata/stazionamento bus/ambulanze	“
“	Nello spazio riservato a veicoli per persone invalide	“
“	In zona a traffico limitato (veicolo non autorizzato)	“
“	In aree asservite a servizi di emergenza o di igiene pubblica appositamente segnalati	“
“	Davanti a cassonetti di rifiuti/dispositivi antincendio fissi	“
Sanzione Accessoria	In caso di respingimento dell'istanza di revisione e in caso di ritardato pagamento oltre il termine previsto all' art. 19, punto 4	€ 10,00
“	Rimozione veicolo	€ 50,00